

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTE INFORMATIVE E CASI PARTICOLARI

La rendita sarà erogata sino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia è quella vigente al momento della richiesta. La rendita viene erogata in **rate trimestrali posticipate**, le somme richieste che saranno erogate periodicamente resteranno investite nel comparto più prudente del Fondo: 4° profilo "Multigaranzia" (fatto salvo una diversa richiesta scritta dell'Associato) e disinvestite di volta in volta; i rendimenti maturati sul comparto assicurativo saranno riconosciuti con l'ultima rata erogata.

La decorrenza della prima rata di RITA avviene entro sei mesi dall'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle condizioni necessarie per permettere al Fondo stesso di effettuare l'erogazione. L'erogazione delle rate successive alla prima avverrà con periodicità trimestrale.

Eventuali costi amministrativi per l'erogazione di R.I.T.A. sono indicati nella Nota Informativa- Scheda Costi e nel Documento Informativo dedicato che contiene anche un approfondimento sul regime fiscale. La rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con applicazione dell'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

REVOCA DELLA R.I.T.A. - E' consentita la revoca dell'erogazione della R.I.T.A.. La comunicazione deve essere eseguita sull'apposita modulistica resa disponibile dal Fondo Pensione. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

DECESSO DEL BENEFICIARIO DELLA R.I.T.A. - In caso di decesso dell'iscritto nel periodo di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo la particolare disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.

POSIZIONE GRAVATA DA VINCOLI PER LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO - All'erogazione a titolo di R.I.T.A. si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 252/2005. La R.I.T.A. è quindi intangibile per 4/5 alla stregua delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale o delle anticipazioni per spese sanitarie.

CONTRIBUZIONI SUCCESSIVE ALL'ATTIVAZIONE DELLA R.I.T.A. - Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di R.I.T.A. (parte della posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della R.I.T.A. costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A..

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE - In corso di erogazione della R.I.T.A. è possibile optare per il trasferimento della posizione complessiva (inclusa quindi la quota parte destinata ad alimentare la R.I.T.A.). In questi casi la R.I.T.A. è revocata.

1. DATI DELL'ADERENTE - (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA - (compilazione a cura dell'aderente)

Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi nella sezione 2 del presente modulo, la porzione di montante destinata a R.I.T.A. sarà riversata nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare.

3. ATTESTAZIONE REQUISITI DI LEGGE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

I requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento in cui è eseguita l'analisi della pratica da parte del Fondo pensione. La mancanza di uno solo dei requisiti è motivo di rigetto della richiesta di erogazione. Si ricorda che la prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito di lavoro.

4. COORDINATE BANCARIE - (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie (codice **IBAN**) complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento ricorrente della rendita integrativa e apposta le relative firme richieste.

6. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione - è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo. Trattasi, come visto in precedenza, di un requisito indispensabile ai fini della fruizione della R.I.T.A. La compilazione riguarda i soli lavoratori dipendenti e presuppone la presenza di timbro e firma del datore di lavoro.

Data ultimo versamento contributivo al Fondo - è il mese di riferimento relativo all'ultimo versamento che l'ente aderente effettua a favore del fondo e relativo alla distinta contributiva nel quale inserisce tutti i dati della relativa cessazione dell'Associato come da tracciato in uso (data cessazione, flag ultimo versamento, ect...).

Nota: Nel caso in cui risulti già trasmessa al Fondo la "Notifica di cessazione" completa e formalizzata in precedenza (ad. esempio per coloro che hanno già richiesto il mantenimento in vigore presso lo scrivente Fondo) non sarà necessario richiedere la compilazione del punto 6 del presente modulo all'ex datore di lavoro.

REQUISITI DA POSSEDERE E DOCUMENTI DA ALLEGARE (a cura dell'aderente)

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. di cui alla sezione 3 del modulo di richiesta (precisamente R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 e R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE ai sensi dell'art. 11 comma 4-bis del D.Lgs. 252/2005), è prevista la presenza della condizione della maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia entro un numero massimo di anni.

- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE" → entro 5 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia
- **Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE" → entro 10 anni** dall'età per la pensione di vecchiaia

Conseguentemente, ai sensi della disciplina previdenziale vigente, sono richiesti all'iscritto i seguenti REQUISITI ANAGRAFICI:

- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE"
 - → 62 anni dal 01/01/2019
- Se l'iscritto ha selezionato la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE"
 - → 57 anni dal 01/01/2019

Sono fatti salvi eventuali futuri adeguamenti della disciplina per accedere alla pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio di appartenenza.

Per entrambe le tipologie di R.I.T.A. è richiesto il requisito di almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. Per comprovare i requisiti di Legge l'iscritto dovrà inoltre allegare al presente modulo i SEGUENTI DOCUMENTI:

- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per CONTRIBUZIONE"**
 - 1) Documento di identità in corso di validità (ad es. Carta di Identità in vigore).
 - 2) Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza: Estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps oppure estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti R.I.T.A.
 - 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: mediante la modulistica preposta dal Fondo denominata "Notifica di cessazione" la cui compilazione e sottoscrizione è a cura dell'Ente aderente e dell'Associato iscritto.
- **Se l'iscritto ha scelto la tipologia "R.I.T.A. per INOCCUPAZIONE"**
 - 1) Documento di identità in corso di validità (ad es. Carta di Identità in vigore).
 - 2) Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi: Certificazione del Centro per l'Impiego comprovante l'inoccupazione superiore a 24 mesi oppure, in caso di accesso al fondo solidarietà (esodo incentivato/fondo esuberi), copia del verbale di conciliazione riportante la data di cessazione per la decorrenza dei 24 mesi di inoccupazione, o relativa autocertificazione rilasciata dall'interessato.
 - 3) Conferma della cessazione dell'attività lavorativa: si vedano sopra le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La documentazione dovrà essere inoltrata attraverso l'area riservata iscritti all'apposita sezione 'R.I.T.A.'.